

Società' non operative: ulteriori istruzioni circa la gestione delle istanze di disapplicazione - Strutture sanitarie private - Aree svantaggiate - ed altre novità...

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 13 aprile 2007

### **(1) AGEVOLAZIONI AREE SVANTAGGIATE: MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DECADENZIALI PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO AGEVOLATO**

Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate: **Il termine decadenziale di 6 mesi fissato** (dall'art. 8, comma 1-bis, legge n. 388/2000) **per l'avvio dell'investimento agevolabile decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo accolta dall'Agenzia delle Entrate.**

La proroga (di cui all'art. 4, comma 4-bis, D.L. n. 300/2006, convertito con legge n. 17/2007), riguarda soltanto il termine per la realizzazione dell'investimento (non, invece, quello semestrale previsto per il suo avvio).

Lo ha precisato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 51/E del 15/03/2007.

L'art. 8, comma 1-bis, legge n. n. 388/2000 stabilisce che, per usufruire del contributo, le imprese si impegnano " *pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque **entro sei mesi***" dalla stessa data.

Ai fini del computo dei 6 mesi (come termine decadenziale entro il quale dare avvio all'investimento agevolabile), ca assunta come **data iniziale** quella di **presentazione dell'istanza di rinnovo** accolta dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non ha alcuna rilevanza, la novità introdotta dall’art. 4, comma 4-*bis*, D.L. n. 300/2006 (convertito con la Legge n. 17/2007), consistente nella previsione, a favore di quanti hanno ottenuto l’assenso al credito di imposta negli anni 2005 e 2006, di una **proroga del termine** per la **realizzazione dell’investimento** (non, invece, del termine di 6 mesi previsto per il suo avvio).

Nel caso oggetto di interpello, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, già prima della data del 3 novembre 2006 in cui era stato riconosciuto il bonus fiscale (data di notifica del provvedimento di accoglimento) il predetto termine di sei mesi era scaduto.

Ciò poiché essendo stata presentata l’istanza al Centro operativo di Pescara in data 9 gennaio 2006, l’investimento avrebbe dovuto essere avviato al più tardi entro il 9 luglio 2006.

Non essendo stato rispettato il predetto termine legislativamente previsto per l’avvio dell’investimento, il contribuente è, pertanto, decaduto dal beneficio fiscale.

### **FATTORIE DIDATTICHE: REGIME IVA PER I CONTRIBUTI REGIONALI CORRISPOSTI PER LE PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE RESE ALLE SCUOLE**

Le prestazioni didattiche rese alle scuole campane dalle Fattorie Didattiche iscritte all’Albo Regionale delle Fattorie didattiche, svolte, presentando i requisiti previsti dall’articolo 10, n. 20) del DPR n. 633/1972, sono esenti da IVA.

In particolare, è stata riscontrata, dall’Agenzia delle Entrate (in risposta ad un interpello), la presenza sia del requisito oggettivo, trattandosi di prestazioni la cui natura educativa e didattica discende dai programmi statali e regionali in materia di educazione alimentare, sia di quello soggettivo del riconoscimento che viene conferito alle Fattorie Didattiche attraverso l’iscrizione delle stesse nell’Albo Regionale della

Regione Campania, che definisce e valuta ciascuna offerta formativa.

Pertanto, ha chiarito l'Agenda delle Entrate, le somme corrisposte dalla Regione Campania per le attività educative e didattiche offerte alle scuole campane dalle Fattorie Didattiche iscritte all'apposito Albo Regionale beneficiano del regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, n. 20) del DPR n. 633/1972.

**(Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 15/03/2007, n. 53).**

## **(2) LEGGE FINANZIARIA 2007 - ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO MEDICHE E PARAMEDICHE SVOLTE IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE: RISCOSSIONE ACCENTRATA DEI COMPENSI**

La legge Finanziaria 2007 (commi da 38 a 42 dell'unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo **mediche e paramediche** svolte in **strutture sanitarie private**.

Le novità normative **non si applicano sia sulle prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia sia sulle prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata.**

L'Agenda delle Entrate, con la **circolare n. 13/E del 15/03/2007** ha precisato l'ambito soggettivo e quello oggettivo, di applicazione delle disposizioni, che, comunque, (poiché hanno il fine di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti) non modificano il trattamento fiscale e gli adempimenti in capo ai professionisti, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Inoltre, detta circolare ha precisato che la struttura sanitaria, che effettua la riscossione accentrata, può riscuotere il compenso in contanti solo per importi non

superiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, o non superiori a 500 euro fino al 30 giugno 2009; a decorrere dal 1 luglio 2009, infine, il compenso in contanti potrà essere riscosso solo per importi non superiori a 100 euro.

Infine, la struttura sanitaria deve registrare nelle proprie scritture contabili obbligatorie (o in apposito registro separato) il compenso incassato o gestito.

Mentre il professionista, a sua volta, ha sempre l'obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili i suddetti incassi.

### **Soggetti interessati**

E' stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti al professionista per l'attività medica e paramedica resa nell'ambito di una **struttura sanitaria privata** vada effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie, che, pertanto, hanno l'obbligo, per ciascuna prestazione resa, di *"incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo"*.

L'obbligo è a carico delle **"strutture sanitarie private"** che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.

Per strutture sanitarie private vengono intese le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

### **Ambito oggettivo di applicazione della norma**

La riscossione accentrata ha per oggetto i compensi spettanti ai professionisti che esercitano l'attività medica e paramedica, ossia agli esercenti arti e professioni, la cui attività dia luogo a reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell'art. 53 del TUIR).

In particolare, tale neo adempimento è legato ai compensi derivanti dalle prestazioni

sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.

Per conseguenza, esulano dall'ambito applicativo le prestazioni rese direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata.

In tal caso, l'unico adempimento, per la struttura sanitaria (sostituto d'imposta), consiste nell'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto e di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per i compensi pagati al professionista. Proprio tale obbligo permette, già da tempo, di monitorare i compensi derivanti dall'esercizio di professioni sanitarie.

Allo stesso modo, non rientrano nell'ambito applicativo della novità normativa le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, poiché in tale caso il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente e la prestazione sanitaria viene formalmente resa al paziente dall'ente di cui il medico è dipendente (circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005).

Per attività medica e paramedica viene intesa quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934, o individuate con decreto del Ministro della salute.

### **Riscossione accentrata in nome e per conto del professionista**

Le somme rimosse dalla struttura sanitaria rilevano, ai fini impositivi, nei confronti del prestatore di lavoro autonomo, mentre la struttura sanitaria che ne cura la riscossione, funge da tramite tra il prestatore di lavoro autonomo ed il paziente.

Per conseguenza, il professionista che ha eseguito la prestazione sanitaria deve emettere fattura nei confronti del paziente.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione professionale, invece, in qualunque

modo sia stato fatto (contanti, assegno, ecc.) deve essere eseguito “nelle mani” della struttura sanitaria che agisce in nome e per conto del professionista; in nome e per conto di quest’ultimo, in particolare, la struttura sanitaria riscuote il contante, o, per i pagamenti alternativi al contante, ne cura la riscossione provvedendo, a seconda dei casi, al rilascio o al ritiro del documento comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o bancomat, ricevuta di bonifico bancario, assegno di conto corrente, ecc.).

Gli importi riscossi (in contanti) o i documenti ritirati o emessi (per pagamenti alternativi al contante) devono essere rispettivamente riversati o consegnati, da parte della struttura, al professionista interessato.

Inoltre, dietro consenso del professionista, la riscossione accentrata può essere effettuata anche mediante i servizi di carte di credito e bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura sanitaria che, successivamente, deve girare sul conto bancario del professionista.

All’atto del pagamento del compenso, la stessa struttura sanitaria rilascia al paziente, garantendo il rispetto della riservatezza dei dati trattati, apposita quietanza attestante l’avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito in nome e per conto del professionista, mediante annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista, che specifica le modalità e, per i pagamenti diversi dal contante, gli estremi identificativi del mezzo di pagamento; per le quietanze di importo superiore a € 77,47, si applica l’imposta di bollo, pari a € 1,81, la quale è dovuta dal professionista in nome e per conto del quale il compenso viene riscosso.

La struttura sanitaria, che effettua la riscossione accentrata, può riscuotere il compenso in contanti solo per importi non superiori a 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, o non superiori a 500 euro fino al 30 giugno 2009; a decorrere dal 1 luglio 2009, infine, il compenso in contanti potrà essere riscosso solo per importi non superiori a

100 euro.

### **Obbligo di registrazione**

La struttura sanitaria deve provvedere alla registrazione “nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro” del compenso incassato o gestito.

L’obbligo di registrazione può essere assolto mediante annotazione separata nelle scritture contabili che il soggetto gestore della struttura deve tenere in relazione alla propria attività oppure mediante annotazione in un registro appositamente istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 38, della legge n. 296/2006.

In tali registri, la struttura sanitaria deve annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione:

- Data del pagamento ed estremi della fattura emessa dal professionista;
- generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
- ammontare del corrispettivo riscosso;
- modalità di pagamento (contante; tipo ed estremi del documento emesso/ricevuto per pagamenti alternativi al contante).

Tuttavia, è rimasto l’obbligo del professionista di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

### **Obbligo di comunicazione telematica**

Vi è anche l’obbligo strumentale da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate “l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente” con le modalità ed entro i termini che saranno definiti con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Fino all’approvazione, la struttura sanitaria privata non deve effettuare la comunicazione.

## **Sanzioni**

In caso di violazione degli obblighi di incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie o in apposito registro, la struttura sanitaria viene assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.033 euro a 7.747 euro (art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) per gli obblighi relativi alla contabilità.

Nell'ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri sarà applicata la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

## **(3) ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE DA PARTE DI SOCIETA' CONSORTILE DI CAPITALI**

In presenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 117 del Tuir, una società avente scopo consortile - costituita nelle forme di S.p.a., S.r.l. o S.a.p.a. - può esercitare validamente l'opzione per il regime del consolidato nazionale sia in qualità di "controllante" (ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Tuir) che di "controllata" (ai sensi dell'art. 120, comma 1, del Tuir).

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 15/03/2007, emanata in risposta ad un interpello in cui si chiedeva la conferma circa la possibilità per una società per azioni avente scopo consortile di esercitare, in qualità di "controllata", l'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale.



## **Il parere dell’Agenzia delle Entrate**

L’Agenzia delle Entrate ha considerato che in generale, in base all’art. 2602 del codice civile, *“con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”*.

Quanto alla forma giuridica, il successivo art. 2615-ter (recante “Società consortili”) stabilisce che tutti i tipi societari disciplinati nei Capi III e seguenti del Titolo V (s.n.c., s.a.s., s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.) “possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602” del codice civile, cioè quelli propri del consorzio.

Secondo la giurisprudenza, in materia di società commerciali (di società di capitali e società di persone ad eccezione della società semplice) il codice civile riconosce la possibilità che una società di capitali costituita ai sensi dell’art. 2247 del codice civile possa assumere quale “scopo societario” quello “consortile” di cui all’art. 2602 del codice civile.

In tal senso, la I Sezione della Corte di Cassazione (sentenza del 27 novembre 2003, n. 18113) ha chiarito che *“in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (...), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con i profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitale scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale”*.

Secondo la Suprema Corte, sebbene la disciplina delle società consortili sia suscettibile di derogare a quella propria delle società lucrative, in linea di principio, lo

scopo consortile non é incompatibile con la natura tipica di società di capitale.

Nella disciplina fiscale, diversamente da quando accade per i “consorzi diversi dalle società” che sono espressamente ricompresi tra i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 73 del Tuir, le società consortili” non sono richiamate né dallo stesso art. 73, né da altre disposizioni del Tuir.

A tal fine, la circolare n. 10/1988, ha precisato che le società consortili costituiscono, agli effetti fiscali, un autonomo soggetto passivo da ricomprendere, a seconda della forma societaria rivestita, tra i soggetti:

- di cui all’art. 2, lettera a) del DPR n. 5987/1983 (norma, attualmente, trasfusa nella lettera a), comma 1, dell’art. 73, del Tuir);
- di cui all’art. 5 del DPR, n. 597/1973, disciplinante i “Redditi prodotti in forma associata” (articolo, attualmente, riconducibile all’art. 5, del Tuir).

Pertanto, ha rilevato l’Agenzia delle Entrate, alle società consortili costituite in forma di s.p.a, s.a.p.a e s.r.l., si applica la medesima disciplina fiscale prevista per le società di capitali elencate nell’art. 73, comma 1, lettera a), del Tuir, secondo la forma propria in cui le stesse sono state costituite.

Considerato, altresì, che la natura consortile attiene alla causa dell’oggetto sociale e, non alla forma giuridica prescelta, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che ai fini del consolidato fiscale nazionale non rileva, quale condizione ostativa per l’accesso al regime, la particolare “causa” (nella fattispecie “consortile”) oggetto del contratto sociale.

Ne consegue che, stanti tutti i requisiti richiesti dall’articolo 117 del Tuir, una società avente scopo consortile - costituita nelle forme di s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a. - puo’ esercitare validamente l’opzione per il regime del consolidato nazionale sia in qualità di “controllante” (ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del Tuir) che di “controllata” (ai sensi dell’articolo 120, comma 1, del Tuir).

#### **(4) GESTIONE DELLE ISTANZE DI DISAPPLICAZIONE PRESENTATE DA SOCIETA' NON OPERATIVE - ULTERIORI ISTRUZIONI**

**L'Agenzia delle Entrate con la circolare** n. 14 del 15.03.2007 ha fornito ulteriori indicazioni sulla disciplina delle società non operative, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007.

La circolare chiarisce, inoltre, che le società in stato fallimentare, al pari di quelle in amministrazione controllata e straordinaria, possono ritenersi esonerate dall'obbligo di presentare l'istanza di disapplicazione.

##### **Questi di seguito sono gli altri chiarimenti:**

La disciplina fiscale delle società non operative, contenuta nell'art. 30 della legge n. 724/1994, intende contrastare l'utilizzo improprio delle forme societarie al fine di eludere le obbligazioni tributarie.

Il regime delle società non operative é stato modificato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Riguardo, le modalità di presentazione delle istanze di disapplicazione, tali istanze, indirizzate al Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, devono essere spedite tramite servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

Sebbene il predetto decreto non lo preveda espressamente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'istanza possa essere presentata anche mediante consegna a mano presso il competente Ufficio locale.

### **Preventività dell'istanza di disapplicazione**

Poiché la norma di cui si chiede la disapplicazione trova concreta applicazione nella dichiarazione dei redditi, il requisito della preventività dell'istanza è inteso rispettato, in linea generale, se questa viene presentata presso il competente Ufficio locale in tempo utile per ottenere risposta dall'Agenzia prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.

Poiché il termine di presentazione delle dichiarazioni, da parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare, scade il 31 luglio e che il Direttore regionale deve rispondere entro 90 giorni, le istanze di disapplicazione vanno presentate non oltre la metà del mese di maggio.

Sia gli uffici sia le Direzioni regionali non sono necessariamente tenuti a svolgere, in questa sede, incisive attività istruttorie (accessi, verifiche, ecc.) volte a sindacare la congruità ed il fondamento degli elementi forniti dai contribuenti.

Inoltre, l'eventuale provvedimento di rigetto del Direttore regionale, non può essere oggetto di ricorso poiché non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Viene previsto, inoltre, che il Direttore regionale emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto della istanza di disapplicazione entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'interpello presso l'Ufficio locale, salvo sospensione per effetto della richiesta di elementi integrativi.

E', infine, prevista la richiesta di parere alla Direzione centrale normativa e contenzioso solo per i casi di particolare complessità.

## Modalità di comunicazione del provvedimento di disapplicazione

Il provvedimento del Direttore regionale dovrà essere comunicato al contribuente mediante plico raccomandato entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

### Tabella 1

	<b>Presentata presso l'Ufficio locale</b>	<b>Presentata presso la Direzione regionale</b>
Istanza riferita all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n.600/1973 da classificare quale interpello ordinario	L'Ufficio locale trasmetterà l'istanza tempestivamente alla Direzione regionale in base al disposto dell'articolo 2 del D.M. n. 209 del 2001, dandone nel contempo notizia al contribuente, precisando che il termine di 120 giorni entro il quale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 209 del 2001 l'Agenzia è tenuta a notificare al contribuente la risposta, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. Tale comunicazione si rende necessaria al fine di evitare il silenzio assenso.	La Direzione regionale riquilificherà e tratterà l'istanza secondo la procedura dell'interpello ordinario

Istanza riferita all'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 da classificare quale interpello antielusivo

L'Ufficio locale trasmetterà l'interpello antielusivo alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 1 del D.M. n. 195 del 1997, dando notizia al contribuente che l'interpello verrà trattato secondo la procedura prevista dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991.

La Direzione regionale riquilificherà e tratterà l'istanza secondo la procedura dell'interpello antielusivo

## **Tabella n. 2**

**Presentata presso l'Ufficio locale**

**Presentata presso la Direzione regionale**

Istanza riferita all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 da classificare quale istanza di disapplicazione di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973

L'Ufficio locale tratterà l'istanza secondo la procedura prevista per le istanze di disapplicazione, curandone l'istruttoria e trasmettendola alla Direzione regionale.  
Inoltre, l'Ufficio locale dovrà inviare tempestivamente copia dell'istanza alla Direzione regionale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n.209/2001, dando notizia al contribuente che i termini previsti dall'art. 11 della legge n. 212/2000 decorrono dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione regionale.  
La Direzione regionale tratterà l'istanza sia nell'ambito della procedura delle istanze di disapplicazione al fine di dare seguito alla richiesta del contribuente che in quella dell'interpello ordinario per dichiararne l'inammissibilità.

La Direzione regionale trasmetterà l'istanza di disapplicazione all'Ufficio locale per l'istruttoria di competenza, dopo averne dichiarato l'inammissibilità nell'ambito della procedura dell'interpello ordinario.

Istanza riferita all'articolo 21 della legge n. 413/1991 da classificare quale istanza di disapplicazione di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973

L'Ufficio locale tratterà l'istanza secondo la procedura prevista per le istanze di disapplicazione di cui all'art. 37-*bis* del D.P.R. n. 600/1973, curandone l'istruttoria e trasmettendola alla Direzione regionale.

Inoltre, l'Ufficio locale dovrà inviare tempestivamente copia dell'istanza alla Direzione regionale, ai sensi dell'art.1 del D.M. n. 195/1997, dando notizia al contribuente che i termini previsti dall'art. 21 della legge n. 413/1991 decorrono dalla data di ricezione dell'istanza da parte della Direzione regionale.

La Direzione regionale tratterà l'istanza sia nell'ambito della procedura delle istanze di disapplicazione al fine di dare seguito alla richiesta del contribuente che in quella dell'interpello antielusivo per dichiararne l'inammissibilità.

La Direzione regionale trasmetterà l'istanza di disapplicaz. all'Ufficio locale per l'istruttoria di competenza, dopo averne dichiarato l'inammissibilità nell'ambito della procedura dell'interpello antielusivo.

